



C.B.A VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA
Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106 e capogruppo del Gruppo assicurativo "Gruppo CBA" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al nr. 32. Capitale Sociale Euro 38.537.146,00 i.v. - Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - www.cbavita.com - C.F./P. IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A..

Offerta al pubblico di
CBA EVOLUZIONE Agosto 2017 - II
prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked
(Codice Prodotto 21WD)

Il presente documento contiene:

Scheda Sintetica - Informazioni Generali
Scheda Sintetica - Informazioni Specifiche
Condizioni Contrattuali

Il presente documento, volto ad illustrare all'Investitore-Contraente le principali caratteristiche dell'investimento proposto, deve essere consegnato all'Investitore-contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Si raccomanda la lettura della Parte I (Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative), della Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento) e della Parte III (Altre informazioni) del Prospetto d'offerta, che devono essere messe gratuitamente a disposizione dell'Investitore-contraente su richiesta del medesimo, per le informazioni di dettaglio.



SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI GENERALI

La parte "Informazioni Generali", da consegnare obbligatoriamente all'investitore-contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull'offerta.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

Impresa di Assicurazione	Compagnia di Banche e Assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.A., in forma abbreviata "CBA Vita S.p.A." o la "Società", impresa italiana di assicurazione controllata dal Gruppo Banca Sella e capogruppo del Gruppo Assicurativo "Gruppo CBA".	Contratto	Prodotto finanziario-assicurativo di tipo index-linked denominato "CBA EVOLUZIONE Agosto 2017 - II"
Attività finanziarie sottostanti	L'investimento finanziario è volto a correlare il valore del capitale a scadenza, o al momento del riscatto, all'andamento dell'indice azionario EURO STOXX 50® Index (di seguito, anche indicato come "Indice di riferimento"). La Società, al fine di soddisfare le prestazioni previste dal contratto, investirà in una componente obbligazionaria e in una componente derivativa le cui attività finanziarie sottostanti potranno essere sostituite nel tempo dalla Società in conformità alla normativa applicabile.		
Proposte di investimento finanziario	Il contratto prevede il versamento di un premio unico, di importo non inferiore a € 5.000,00 euro; premi di importo superiore dovranno essere multipli di € 500,00. Non sono previsti versamenti successivi. La proposta di investimento finanziario di cui al Prospetto d'offerta è unica. <i>Le informazioni di dettaglio sulla proposta di investimento finanziario sono riportate nella parte "Informazione Specifiche" della Scheda Sintetica.</i>		
Finalità	Il contratto ha l'obiettivo di corrispondere annualmente un rendimento predeterminato e, alla scadenza del Contratto, un rendimento aleatorio collegato all'eventuale rialzo del mercato azionario dell'area Euro e più in particolare delle azioni delle 50 società a maggiore capitalizzazione, garantendo comunque la restituzione del premio versato. Il contratto prevede inoltre una copertura assicurativa in caso di decesso.		
Opzioni contrattuali	Non previste		
Durata	La durata del contratto è fissa ed è pari a 4 anni e 9 mesi: dal 01/11/2012 (data di decorrenza) al 01/08/2017 (data di scadenza).		
LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI			
Caso morte	In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai beneficiari designati di un importo pari alla somma: <ul style="list-style-type: none">• del valore di riscatto determinato, come indicato alla successiva Sezione "Rimborso del capitale prima della scadenza (valore di riscatto)", con riferimento al terzo giorno lavorativo della settimana che segue quella di ricezione della denuncia di sinistro;• di un eventuale capitale aggiuntivo pari alla differenza, se positiva, tra il premio versato ed il valore di riscatto, ma comunque non superiore<ul style="list-style-type: none">- al 15% del premio versato, con il massimo di 30.000 euro, se l'età dell'Assicurato al momento del decesso non supera 70 anni- al 6% del premio versato, con il massimo di 30.000 euro, se l'età dell'Assicurato al momento del decesso è compresa tra 71 e 84 anni- al 6% del premio versato, con il massimo di 10.000 euro, se l'età dell'Assicurato al momento del decesso supera 84 anni. I limiti massimi sopra indicati di 30.000 e 10.000 euro si intendono applicati in relazione al medesimo Assicurato, indipendentemente dal numero di contratti "CBA EVOLUZIONE Agosto 2017 - II" stipulati a suo nome. Per effetto dei limiti sopra indicati, la prestazione corrisposta dalla Società in caso di		

	decesso dell'Assicurato potrebbe risultare, comunque, inferiore al premio versato.
Altri eventi assicurati	Non previsti
Altre opzioni contrattuali	Non previste
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Informazioni sulle modalità di sottoscrizione	<p>La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso uno dei soggetti incaricati della distribuzione. Il modulo di proposta è l'unico mezzo di sottoscrizione consentito. Il contratto si intende concluso nel giorno in cui l'investitore-contraente riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso della Società stessa.</p> <p>Gli effetti del contratto decorrono, a condizione che sia stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza (01/11/2012).</p> <p><i>Per le Informazioni di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione, si rinvia alla Sez. D) della Parte I del Prospetto d'offerta.</i></p>
Rimborso del capitale a scadenza (caso vita)	<p>Importi periodici (cedole) nel corso della durata contrattuale</p> <p>Al 1° agosto di ciascun anno, dal 2013 al 2017, a condizione che l'Assicurato sia in vita, è garantito il pagamento all'Investitore-contraente di una cedola fissa pari all'1% del capitale base.</p> <p>Capitale a scadenza</p> <p>In caso di vita dell'assicurato alla scadenza contrattuale, è garantito il pagamento, ai beneficiari designati dall'Investitore-contraente, del capitale base aumentato dell'eventuale accrescimento per indicizzazione.</p> <p>L'accrescimento per indicizzazione si ottiene moltiplicando il capitale base per il 63% dell'eventuale variazione positiva dell'Indice di riferimento.</p> <p>Nel caso in cui la variazione dell'indice di riferimento sia pari o inferiore a zero, l'accrescimento per indicizzazione è anch'essa pari a zero.</p> <p>La variazione dell'indice di riferimento si determina sottraendo 1 dal rapporto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il valore ufficiale di chiusura dell'indice di riferimento alla data del 20/07/2017 (valore finale) • Il valore ufficiale di chiusura dello stesso indice alla data di decorrenza del 01/11/2012 (valore iniziale). <p>Il capitale base è pari al premio unico versato.</p>
Rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. riscatto)	<p>Il contratto consente di esercitare il diritto di riscatto a partire dal 01/05/2013, purché l'Assicurato sia in vita.</p> <p>L'ammontare rimborsato in caso di riscatto (valore di riscatto) sarà determinato sommando i seguenti importi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il valore attuale del capitale base pagabile a scadenza; b) la somma dei valori attuali delle cedole non ancora maturate alla data del riscatto; c) l'accrescimento per indicizzazione alla data del riscatto. <p>Il valore attuale di cui al punto a) si ottiene scontando finanziariamente il capitale base (pari al premio versato), per il tempo intercorrente tra la data di riscatto e la data di scadenza, ad un tasso di interesse ottenuto sommando 0,50% al tasso interno di rendimento lordo del titolo BTP di riferimento per il capitale base, rilevato alla data del riscatto.</p> <p>Ciascun valore attuale di cui al punto b) si ottiene scontando finanziariamente la cedola considerata, per il tempo intercorrente tra la data di riscatto e la data di sua maturazione, ad un tasso di interesse ottenuto sommando 0,50% al tasso interno di rendimento lordo del titolo BTP di riferimento per detta cedola, rilevato alla data del riscatto.</p> <p>I titoli BTP di riferimento per ciascuna prestazione oggetto di sconto sono indicati nella tabella che segue.</p>

Titolo BTP di riferimento	per
BTP 4,25% 1 agosto 2013 (ISIN: IT0003472336)	la cedola fissa del 01/08/2013
BTP 4,25% 1 agosto 2014 (ISIN: IT0003618383)	la cedola fissa del 01/08/2014
BTP 3,75% 1 agosto 2015 (ISIN: IT0003844534)	la cedola fissa del 01/08/2015
BTP 3,75% 1 agosto 2016 (ISIN: IT0004019581)	la cedola fissa del 01/08/2016
BTP 5,25% 1 agosto 2017 (ISIN: IT0003242747)	il capitale base a scadenza la cedola fissa del 01/08/2017

L'accrescimento per indicizzazione di cui al punto c) si ottiene moltiplicando il capitale base per il 31,5% dell'eventuale variazione positiva dell'Indice di riferimento alla data di riscatto, determinata sottraendo 1 dal rapporto tra

- Il valore ufficiale di chiusura dell'indice di riferimento alla data del riscatto;
- Il valore ufficiale di chiusura dello stesso indice al 01/11/2012.

La data del riscatto è il 3° giorno lavorativo della settimana successiva a quella di ricevimento da parte della Società della relativa richiesta di riscatto, intendendosi per "giorno lavorativo" un qualunque giorno in cui:

- lo Sponsor dell'Indice di riferimento ne pubblica il relativo valore, e
- la Borsa Italiana è aperta alle contrattazioni durante le regolari sessioni di negoziazione.

Non è consentito il riscatto parziale del contratto.

La Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo in caso di rimborso prima della scadenza; in considerazione dei costi direttamente e indirettamente sopportati dall'Investitore-contraente e dei rischi finanziari connessi all'investimento, pertanto, è possibile che il valore di riscatto risulti inferiore al premio versato.

Nella seguente tabella è riportato, per quattro date esemplificative, il valore atteso dei costi impliciti nel riscatto a tale data, quali derivano:

- dall'applicazione della maggiorazione dello 0,50% al tasso interno di rendimento lordo dei titoli BTP di riferimento; e
- dalla differenza tra il valore, alla data esemplificativa di riscatto, dell'eventuale accrescimento per indicizzazione pagabile a scadenza e l'importo corrisposto in caso di riscatto con riferimento alla variazione dell'Indice di Riferimento.

I valori attesi sono stati determinati sulla base di simulazioni numeriche coerenti con quelle effettuate per determinare gli scenari probabilistici dell'investimento finanziario riportati nella Scheda Sintetica - Informazioni Specifiche (Profilo di Rischio).

Data di riscatto	Costi impliciti
01/11/2013	8,05%
01/11/2014	6,96%
01/11/2015	6,36%
01/11/2016	5,58%

Per ulteriori dettagli circa le modalità di riscatto si rimanda alla Sez. B.2) della Parte I del Prospetto d'Offerta.

Revoca della proposta

L'investitore-contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso inviando alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione di tale volontà. In tal caso, la Società rimborsa all'investitore-contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, le somme da questi eventualmente pagate.

Diritto di recesso

L'investitore-contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione inviando alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione di tale volontà. In tal caso, la Società rimborsa all'investitore-contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il premio versato.

<p>Ulteriore informativa disponibile</p>	<p>La Società si impegna a trasmettere, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il premio versato; b) il valore iniziale dell'Indice di riferimento; c) l'importo della cedola liquidata nell'anno di riferimento; d) il valore di riscatto al 31 dicembre dell'anno di riferimento. <p>La Società si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all'Investitore-contraente le eventuali variazioni delle informazioni del Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali il regime dei costi ed il profilo di rischio. Il prospetto d'offerta e le altre informazioni obbligatorie relative al contratto sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.cbavita.com e possono essere acquisiti su supporto duraturo.</p>
<p>Legge applicabile al contratto</p>	<p>Al contratto si applica la legge italiana.</p>
<p>Regime linguistico del contratto</p>	<p>Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.</p>
<p>Reclami</p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>CBA Vita S.p.A. – Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano fax 02/676120598 e-mail: cbareclami@cbavita.com.</p> <p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per questioni inerenti al contratto: all'ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, telefono 06.421331 ◆ per questioni attinenti alla trasparenza informativa: alla CONSOB – Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma, o Via Broletto, 7 – 20123 Milano, telefono 06.84771/02.724201 ◆ per ulteriori questioni: alle altre Autorità amministrative competenti. <p>corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.</p> <p>Si ricorda che l'Investitore-Contraente, anche per quanto attiene alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni, potrà inoltre adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione nei casi in cui costituisca condizione di procedibilità della domanda giurisdizionale ai sensi della vigente normativa.</p> <p><i>Per ulteriori dettagli si rimanda alla Sez. A) della Parte I del Prospetto d'offerta.</i></p>
<p>Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.</p>	
<p>Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Generali" della Scheda Sintetica: 19/09/2012 Data di validità della parte "Informazioni Generali" della Scheda Sintetica: 24/09/2012</p>	
<p>La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto</p>	

SCHEMA SINTETICA

INFORMAZIONI SPECIFICHE

La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’investitore-contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche dell’investimento finanziario.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

Nome	CBA EVOLUZIONE Agosto 2017 - II
Altre informazioni	<p>Codice della proposta di investimento finanziario 21WD</p> <p>Modalità di versamento del Premio Le prestazioni del Contratto sono fornite a fronte del pagamento, da parte dell’Investitore-contraente, di un premio unico, da corrispondersi alla data decorrenza (01/11/2012). L’importo minimo del premio è pari ad € 5.000,00; premi di importo superiore dovranno essere multipli di € 500,00. Non sono previsti versamenti successivi.</p> <p>Finalità dell’investimento L’investimento ha l’obiettivo di fornire annualmente un rendimento predefinito ed alla scadenza un rendimento aleatorio collegato all’eventuale rialzo del mercato azionario dell’area Euro e più in particolare delle azioni delle 50 società a maggiore capitalizzazione, garantendo comunque la restituzione del premio versato.</p>

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

Capitale investito	<p>L’investimento finanziario è volto a correlare il valore del capitale a scadenza, o al momento del riscatto, all’andamento dell’Indice di riferimento descritto nella seguente tabella.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">Denominazione</td> <td>EURO STOXX 50® Index</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">Codice Bloomberg</td> <td>SX5E</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">Tipologia</td> <td>Indice azionario europeo che misura l’andamento delle azioni delle 50 società a maggiore capitalizzazione, quotate nei principali mercati regolamentati dell’area Euro</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">Valuta di denominazione</td> <td>Euro</td> </tr> </table> <p>Importi periodici (cedole) nel corso della durata contrattuale Al 1° agosto di ciascun anno, dal 2013 al 2017, a condizione che l’Assicurato sia in vita, è garantito il pagamento all’Investitore-contraente di una cedola fissa pari all’1% del capitale base.</p> <p>Capitale a scadenza In caso di vita dell’assicurato alla scadenza contrattuale, è garantito il pagamento, ai beneficiari designati dall’Investitore-contraente, del capitale base aumentato dell’eventuale accrescimento per indicizzazione. L’accrescimento per indicizzazione si ottiene moltiplicando il capitale base per il 63% dell’eventuale variazione positiva dell’Indice di riferimento. Nel caso in cui la variazione dell’indice di riferimento sia pari o inferiore a zero, l’accrescimento per indicizzazione è anch’essa pari a zero. La variazione dell’indice di riferimento si determina sottraendo 1 dal rapporto</p>	Denominazione	EURO STOXX 50® Index	Codice Bloomberg	SX5E	Tipologia	Indice azionario europeo che misura l’andamento delle azioni delle 50 società a maggiore capitalizzazione, quotate nei principali mercati regolamentati dell’area Euro	Valuta di denominazione	Euro
Denominazione	EURO STOXX 50® Index								
Codice Bloomberg	SX5E								
Tipologia	Indice azionario europeo che misura l’andamento delle azioni delle 50 società a maggiore capitalizzazione, quotate nei principali mercati regolamentati dell’area Euro								
Valuta di denominazione	Euro								

	<p>tra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il valore ufficiale di chiusura dell'indice di riferimento alla data del 20/07/2017 (valore finale) • Il valore ufficiale di chiusura dello stesso indice alla data di decorrenza del 01/11/2012 (valore iniziale). <p>Il capitale base è pari al premio unico versato.</p> <p>Rimborso del capitale in caso di riscatto</p> <p>Le modalità di calcolo dell'importo liquidabile a seguito della richiesta di riscatto è dettagliatamente descritto nella parte Informazioni Generali al paragrafo Rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. Riscatto).</p>															
<p>Orizzonte temporale d'investimento consigliato</p>	<p>L'orizzonte temporale di investimento consigliato coincide con l'intera durata del contratto (4 anni e 9 mesi).</p>															
<p>Profilo di rischio</p>	<p>Grado di rischio</p> <p>Il grado di rischio dell'investimento finanziario è medio-alto. Tale grado di rischio è il quarto livello in una scala crescente di sei classi qualitative di rischio (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto) e descrive sinteticamente il rischio connesso all'investimento finanziario.</p> <p>Scenari probabilistici dell'investimento finanziario</p> <p>Nella tabella seguente si riportano gli scenari probabilistici dell'investimento finanziario, al termine dell'orizzonte temporale d'investimento consigliato, basati sul confronto con i possibili esiti dell'investimento in un'attività finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte.</p> <p>Per ogni scenario sono indicati la probabilità di accadimento (probabilità) e il controvalore finale del Capitale Investito (come di seguito definito) rappresentativo dello scenario medesimo (valori centrali).</p> <table border="1" data-bbox="553 1108 1421 1417"> <thead> <tr> <th>Scenari probabilistici dell'investimento finanziario</th> <th>Probabilità</th> <th>Valori centrali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Il rendimento è negativo</td> <td>27,19%</td> <td>42,44</td> </tr> <tr> <td>Il rendimento è positivo, ma inferiore a quello dell'attività finanziaria priva di rischio</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Il rendimento è positivo e in linea con quello dell'attività finanziaria priva di rischio</td> <td>52,36%</td> <td>105,68</td> </tr> <tr> <td>Il rendimento è positivo e superiore a quello dell'attività finanziaria priva di rischio</td> <td>20,45%</td> <td>130,28</td> </tr> </tbody> </table> <p>Avvertenza: i valori indicati nella tabella sopra riportata hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario.</p> <p>Ferme restando le caratteristiche del prodotto ed in particolare le garanzie offerte dalla Società, si segnala che le probabilità di accadimento sopra riportate sono influenzate dalla attuale situazione di tensione dei mercati finanziari.</p>	Scenari probabilistici dell'investimento finanziario	Probabilità	Valori centrali	Il rendimento è negativo	27,19%	42,44	Il rendimento è positivo, ma inferiore a quello dell'attività finanziaria priva di rischio	0,00%	0,00	Il rendimento è positivo e in linea con quello dell'attività finanziaria priva di rischio	52,36%	105,68	Il rendimento è positivo e superiore a quello dell'attività finanziaria priva di rischio	20,45%	130,28
Scenari probabilistici dell'investimento finanziario	Probabilità	Valori centrali														
Il rendimento è negativo	27,19%	42,44														
Il rendimento è positivo, ma inferiore a quello dell'attività finanziaria priva di rischio	0,00%	0,00														
Il rendimento è positivo e in linea con quello dell'attività finanziaria priva di rischio	52,36%	105,68														
Il rendimento è positivo e superiore a quello dell'attività finanziaria priva di rischio	20,45%	130,28														
<p>Garanzie</p>	<p>Il Contratto prevede, a condizione che l'Assicurato sia in vita, la garanzia da parte della Società della corresponsione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli importi periodici (cedole) nel corso della durata contrattuale; • del capitale a scadenza, che è almeno pari al premio versato. <p>Il Contratto prevede, inoltre, la garanzia da parte della Società della corresponsione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del valore di riscatto, in caso di esercizio del diritto di riscatto da parte 															

dell'Investitore-Contraente. Come precisato nella Scheda Sintetica – Informazioni Generali, al paragrafo Rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. Riscatto), **il valore di riscatto potrebbe essere inferiore al premio versato;**

- del valore di riscatto incrementato dell'eventuale capitale aggiuntivo, in caso di premorienza dell'Assicurato. Come precisato nella Scheda Sintetica – Informazioni Generali, al paragrafo Caso Morte, **il capitale liquidato in caso di morte dell'Assicurato potrebbe essere inferiore al premio versato.**

Per le informazioni sulla struttura e sui rischi dell'investimento finanziario, si rinvia alla Sez. B.1) Parte I del Prospetto d'offerta.

COSTI

La seguente tabella illustra l'incidenza dei costi sull'investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

		MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE	ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO (VALORI SU BASE ANNUA)
VOCI DI COSTO			
A	COSTI DI CARICAMENTO	5,88%	1,24%
B	COSTI DELLE GARANZIE E/O IMMUNIZZAZIONE	0,00%	0,00%
C	ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO	0,00%	0,00%
D	ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO	0,00%	0,00%
E	BONUS E PREMI	0,00%	0,00%
F	COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE	0,30%	0,06%
G	SPESE DI EMISSIONE	0,00%	0,00%
COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO			
H	PREMIO VERSATO	100,00%	
I = H – (F+G)	CAPITALE NOMINALE	99,70%	
L = I – (A+B+C-E)	CAPITALE INVESTITO	93,82%	
di cui	L1. componente obbligazionaria	84,94%	
	L2. componente derivativa	8,88%	

I valori riportati nella tabella sono determinati alla data del 30/08/2012 in relazione all'acquisizione della componente obbligazionaria (valutata alla data di decorrenza del contratto in base al relativo tasso interno di rendimento) e della componente derivativa.

Avvertenza: La tabella dell'investimento finanziario rappresenta

Tabella dell'investimento finanziario

	<p>un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. <i>Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'offerta.</i></p>
<p>Descrizione dei costi</p>	<p>Costi di caricamento Il contratto prevede costi di caricamento pari al 5,88% del premio versato determinati alla data del 30/08/2012 in relazione all'acquisizione della componente obbligazionaria (valutata alla data di decorrenza del contratto in base al relativo tasso interno di rendimento) e della componente derivativa.</p> <p>Costi delle Coperture Assicurative Il contratto prevede costi per coperture assicurative pari allo 0,30% del premio versato. Si precisa che le prestazioni dovute dalla Società sono in ogni caso calcolate con riferimento al capitale base che coincide con il premio versato.</p>
<p><i>Per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale, si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'offerta.</i></p>	
<p>DATI PERIODICI</p>	
<p>Retrocessione ai distributori</p>	<p>La quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario riconosciuta ai distributori è pari al 55%.</p>
<p><i>Per le informazioni di dettaglio sui dati periodici si rinvia alla Parte II del Prospetto d'offerta.</i></p>	
<p>INFORMAZIONI ULTERIORI</p>	
<p>Valorizzazione dell'investimento</p>	<p>Il valore dell'Indice è determinato dallo sponsor STOXX Limited, sulla base dei valori di chiusura giornalieri delle azioni di riferimento che compongono l'Indice stesso e pubblicato sul sito internet dello sponsor: www.stoxx.com. Il valore dell'Indice può essere reperito giornalmente sui quotidiani finanziari (attualmente "Il Sole 24 ORE" e "MF"); tale valore non vincola tuttavia in alcun modo la Società nella determinazione della prestazione a scadenza e del valore di riscatto, che saranno calcolati utilizzando i valori ufficiali di chiusura pubblicati sul sito dello sponsor.</p> <p>Il valore del tasso interno di rendimento lordo dei titoli BTP di riferimento è determinato sulla base del loro prezzo ufficiale sul mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di stato (MOT), pubblicato sul sito internet della Borsa Italiana: www.borsaitaliana.it (sezione Obbligazioni > MOT > BTP). Il valore del tasso interno di rendimento lordo dei titoli BTP di riferimento può essere reperito giornalmente sui quotidiani finanziari (attualmente "Il Sole 24 ORE" e "MF"); tale valore non vincola tuttavia in alcun modo la Società che, ai fini del calcolo del valore di riscatto, utilizzerà quelli derivati dai prezzi ufficiali pubblicati sul sito suddetto.</p> <p>Il valore di riscatto, per ogni 100 Euro di premio versato, è pubblicato quotidianamente su "Il Sole 24 ORE" e sul sito internet della Società (www.cbavita.com), con aggiornamento a cadenza settimanale.</p>
<p>Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.</p>	
<p>Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Specifiche" della Scheda Sintetica: 19/09/2012 Data di validità della parte "Informazioni Specifiche" della Scheda Sintetica: 24/09/2012</p>	
<p>L'offerta di cui al presente Prospetto d'offerta è valida dal 24/09/2012</p>	
<p>La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto</p>	



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

L'Impresa di assicurazione C.B.A. Vita S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Il Rappresentante legale

Biagio Massi

(Amministratore Delegato di CBA Vita S.p.A)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Biagio Massi', written in a cursive style.



CBA EVOLUZIONE Agosto 2017 - II

Condizioni contrattuali

Art. 1 - Prestazioni assicurate

A fronte del pagamento del premio, dovuto dal Contraente, in unica soluzione, alla data di decorrenza del contratto (01/11/2012), la Società garantisce:

- in caso di vita dell'Assicurato al 1° agosto di ciascun anno, dal 2013 al 2017, la corresponsione al Contraente di importi periodici (cedole), il cui ammontare è prestabilito e pari all'1% del capitale base;
- in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto (01/08/2017), la corresponsione ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al capitale base aumentato dell'eventuale accrescimento per indicizzazione determinato, con le modalità descritte al successivo art. 8, sulla base dell'andamento dell'indice di riferimento indicato al successivo art. 7;
- in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la corresponsione ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo determinato con le modalità descritte al successivo art. 10.

Il capitale base è pari al premio unico versato.

Art. 2 – Estensione e limitazioni della prestazione in caso di morte

La garanzia per il caso di morte è operante qualunque sia la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato - fatte salve le limitazioni descritte all'art. 14 o quelle diversamente e consapevolmente pattuite tra le parti e risultanti dalla scheda di polizza o da appendice alla stessa firmate dalle parti interessate.

Art. 3 - Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:

- la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, oppure
- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso della Società stessa.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico pattuito, alle ore 24 della data di decorrenza (01/11/2012) e termina alle ore 24 della data di scadenza (01/08/2017).

Nel caso in cui il versamento del premio sia effettuato successivamente alla data di decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.

Art. 5 - Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto **entro 30 giorni dalla sua conclusione**, dandone comunicazione alla Società **con le modalità indicate all'art. 13**.

Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno della richiesta.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, **dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici**, la Società rimborsa al Contraente il premio versato.



Art. 6. Costi

I costi del contratto - per la copertura fornita in caso di morte e per far fronte ai costi commerciali ed alle spese amministrative di gestione del contratto - **sono pari al 6,18% del premio versato.**

Art. 7 – Indici di riferimento

L'indice di riferimento per il calcolo dell'accrescimento per indicizzazione di cui al successivo art. 8 è rappresentato dall'indice azionario EURO STOXX 50® Index (codice Bloomberg SX5E).

Il valore dell'Indice è determinato dallo sponsor STOXX Limited, sulla base dei valori di chiusura giornalieri delle azioni di riferimento che compongono l'Indice stesso e pubblicato sul sito internet dello sponsor: www.stoxx.com.

Art. 8 – Accrescimento per indicizzazione

L'accrescimento per indicizzazione, pagabile in caso di vita dell'assicurato alla scadenza, si determina moltiplicando il capitale base per la percentuale di accrescimento per indicizzazione di seguito definita.

La Percentuale di accrescimento per indicizzazione è pari al 63% della variazione (se positiva) fatta registrare dall'indice di riferimento nel periodo di osservazione.

Nel caso in cui la variazione fatta registrare dall'indice di riferimento nel periodo di osservazione sia pari o inferiore a zero, la percentuale di accrescimento per indicizzazione sarà anch'essa pari a zero.

La variazione fatta registrare dall'indice di riferimento nel periodo di osservazione si determina sottraendo 1 dal rapporto tra

- il valore ufficiale di chiusura dell'indice alla data del 20/07/2017 (valore finale)
- il valore ufficiale di chiusura dell'indice alla data di decorrenza del 01/11/2012 (valore iniziale).

Il valore ufficiale di chiusura dell'Indice è quello pubblicato sul sito internet dello sponsor: www.stoxx.com

Per i casi di sospensione o di sostanziale limitazione delle contrattazioni borsistiche che, ad una delle suddette date, rendano impossibile la rilevazione o la determinazione dell'indice di riferimento, o comunque ne compromettano la significatività, nonché per l'eventualità che l'indice stesso venga modificato (anche mediante la sostituzione con un altro indice) in modo sostanziale oppure non sia più disponibile, si applicherà la regolamentazione prevista al riguardo dall'Agente di Calcolo definito dalla Società.

In relazione a ciascun calcolo da effettuare e/o decisione da assumere in tali circostanze, saranno vincolanti per la Società i calcoli effettuati e/o le decisioni assunte in buona fede dall'Agente di Calcolo.

La regolamentazione suddetta, descritta in appendice al presente contratto per i principali di tali eventi, si basa su metodologie di generale accettazione stabilite dall'International Swaps and Derivatives Association ("ISDA Definitions" del 2006 e "ISDA Equity Derivatives Definitions" del 2002) .

L'Agente di Calcolo è BNP Paribas Arbitrage SNC – 8 Rue de Sofia - 75018 Parigi, Francia, ferma restando la facoltà della Società di sostituirlo con un altro soggetto.

Art. 9 - Riscatto

A condizione che l'assicurato sia in vita, il contratto può essere riscattato **a partire dal 01/05/2013.**

Il diritto di riscatto si esercita con dichiarazione di riscatto del Contraente formulata alla Società in forma scritta sotto pena di nullità, **con le modalità indicate all'art. 13.**

Il riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta.



Il valore di riscatto, garantito dalla Società, viene determinato in corrispondenza alla data del riscatto, che è il 3° giorno lavorativo¹ della settimana successiva a quella di ricevimento da parte della Società della relativa richiesta, come somma dei seguenti importi:

- a) il valore attuale del capitale base pagabile a scadenza;
- b) la somma dei valori attuali delle cedole non ancora maturate alla data del riscatto;
- c) l'accrescimento per indicizzazione alla data del riscatto.

Il valore attuale di cui al punto a) si ottiene scontando finanziariamente il capitale base (pari al premio versato), per il tempo intercorrente tra la data di riscatto e la data di scadenza, ad un tasso di interesse ottenuto sommando 0,50% al tasso interno di rendimento lordo del titolo BTP di riferimento per il capitale base, rilevato alla data del riscatto.

Ciascun valore attuale di cui al punto b) si ottiene scontando finanziariamente la cedola considerata, per il tempo intercorrente tra la data di riscatto e la data di sua maturazione, ad un tasso di interesse ottenuto sommando 0,50% al tasso interno di rendimento lordo del titolo BTP di riferimento per detta cedola, rilevato alla data del riscatto.

I titoli BTP di riferimento per ciascuna prestazione oggetto di sconto sono indicati nella tabella che segue.

Titolo BTP di riferimento	per
BTP 4,25% 1 agosto 2013 (ISIN: IT0003472336)	la cedola fissa del 01/08/2013
BTP 4,25% 1 agosto 2014 (ISIN: IT0003618383)	la cedola fissa del 01/08/2014
BTP 3,75% 1 agosto 2015 (ISIN: IT0003844534)	la cedola fissa del 01/08/2015
BTP 3,75% 1 agosto 2016 (ISIN: IT0004019581)	la cedola fissa del 01/08/2016
BTP 5,25% 1 agosto 2017 (ISIN: IT0003242747)	il capitale base a scadenza la cedola fissa del 01/08/2017

Il tasso interno di rendimento lordo dei singoli titoli di riferimento è determinato sulla base del loro prezzo ufficiale sul mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di stato (MOT), come pubblicato sul sito internet della Borsa Italiana: www.borsaitaliana.it (sezione Obbligazioni > MOT > BTP).

L'accrescimento per indicizzazione di cui al punto c) si ottiene moltiplicando il capitale base per il 31,5% dell'eventuale variazione positiva dell'Indice di riferimento alla data di riscatto, determinata sottraendo 1 dal rapporto tra

- Il valore ufficiale di chiusura dell'indice di riferimento alla data del riscatto;
- Il valore ufficiale di chiusura dello stesso indice al 01/11/2012.

Per i casi di sospensione o di sostanziale limitazione delle contrattazioni borsistiche che, ad una delle suddette date, rendano impossibile la rilevazione o la determinazione dell'indice di riferimento, o comunque ne compromettano la significatività, nonché per l'eventualità che l'indice stesso venga modificato (anche mediante la sostituzione con un altro indice) in modo sostanziale oppure non sia più disponibile, si applicherà la stessa regolamentazione prevista per la variazione dell'indice alla scadenza di cui al precedente art. 8.

Non è consentito il riscatto parziale del contratto.

¹ Per giorno lavorativo si intende un giorno in cui:

- lo Sponsor dell'Indice di Riferimento ne pubblica il relativo valore, e
- la Borsa Italiana è aperta alle contrattazioni durante le regolari sessioni di negoziazione.



Il valore di riscatto, per ogni 100 euro di premio versato, è pubblicato sul sito della Società (www.cbavita.com) e su un quotidiano a tiratura nazionale - attualmente Il Sole 24 Ore – sotto la denominazione “CBA EVOLUZIONE Agosto 2017 - II”. L’aggiornamento ha cadenza settimanale, in corrispondenza delle possibili date di riscatto .

Art. 10 – Capitale liquidabile in caso di premorienza

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati in polizza, di un importo pari al valore di riscatto del contratto, aumentato di un capitale aggiuntivo pari alla differenza (**se positiva**) tra il premio versato ed il valore di riscatto del contratto. **Il capitale aggiuntivo non può, in ogni caso, risultare superiore:**

- al 15% del premio versato, con il massimo di 30.000 euro, se l’età dell’Assicurato al momento del decesso non supera 70 anni
- al 6% del premio versato, con il massimo di 30.000 euro, se l’età dell’Assicurato al momento del decesso è compresa tra 71 e 84 anni
- al 6% del premio versato, con il massimo di 10.000 euro, se l’età dell’Assicurato al momento del decesso supera gli 84 anni.

Il valore di riscatto del contratto si determina come descritto all’art. 9 con riferimento al 3° giorno lavorativo della settimana successiva a quella di ricevimento da parte della Società della denuncia di decesso, corredata della documentazione richiesta ai sensi del successivo art. 13.

I limiti massimi sopra indicati di 30.000 e 10.000 euro si intendono applicati in relazione al medesimo Assicurato, indipendentemente dal numero di contratti “CBA EVOLUZIONE Agosto 2017 - II” stipulati a suo nome.

Art. 11 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, **devono risultare dalla scheda di polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.**

Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 12 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Art. 13 - Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati attraverso accredito sul conto corrente indicato dall’avente diritto, contro rilascio di regolare quietanza.



La richiesta di liquidazione può essere inviata direttamente alla Società – a mezzo di raccomandata a.r. indirizzata alla sede della stessa - oppure presentata alla Società per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto, **allegando la documentazione di seguito indicata.**

1. Recesso dal contratto:

- originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;

2. Riscatto del contratto:

- originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;

3. Scadenza contrattuale:

- originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;

4. Decesso dell'assicurato:

- originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;
- certificato di morte in carta semplice;
- certificato medico attestante le cause del decesso e, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio), copia del referto dell'Autorità di P.S. o Giudiziaria, da cui si possano rilevare le circostanze del decesso;
- nel caso in cui il Contraente coincida con l'Assicurato: atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale) o, solo per importi liquidabili inferiori a 50.000 euro, dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere allegata copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari.
- Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

In ogni caso, è necessario

- lo svincolo da parte del vincolatario o la revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio, in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno;
- la consegna, da parte di ciascun avente diritto a qualsiasi pagamento da parte della Società in esecuzione del Contratto, di una copia di un proprio documento d'identità valido e del codice fiscale.

La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Il pagamento di quanto dovuto dalla Società mediante accredito sul conto corrente indicato dall'avente diritto, anche in assenza di apposita quietanza, libera la Società da qualsiasi obbligazione nei confronti dell'avente diritto.



Art. 14 - Limitazioni

Nel caso che l'Assicurato abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, la garanzia per il caso di morte è soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie.

Il periodo di carenza è esteso a due anni per i casi di suicidio e a cinque anni per i casi di decesso dovuti a infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate.

Qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato durante il periodo di carenza, la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari al valore di riscatto del contratto **con esclusione del capitale aggiuntivo definito al precedente art. 10.**

La suddetta limitazione di garanzia non si applica esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l'entrata in vigore delle garanzie:

- una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- shock anafilattico;
- infortunio, inteso come il trauma prodotto all'organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili.

Art. 15 - Legge applicabile

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Art. 16 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro giudiziario competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 17 - Tasse e imposte

Imposte e tasse relative al contratto ed alle sue prestazioni sono a carico del Contraente, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Appendice: EVENTI STRAORDINARI E/O DI TURBATIVA

Qualora, in una data in cui sia prevista la rilevazione del valore ufficiale dell'Indice di riferimento, si verifichi, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un **evento di turbativa** in relazione all'Indice, l'Agente di Calcolo procederà a rilevare il prezzo ufficiale di chiusura dell'Indice stesso il primo giorno successivo alla data originale di rilevazione nel quale l'evento di turbativa sia cessato.

Nel caso in cui l'evento di turbativa persista per più di otto giorni di mercato aperto successivi alla data originale di rilevazione, l'Agente di Calcolo procederà, in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, a calcolare un valore dell'Indice sulla base della formula applicata al momento del verificarsi dell'evento di turbativa e a rilevare i prezzi delle azioni comunque disponibili in detta data o, qualora nessun prezzo sia disponibile per una o più azioni, ad effettuare una stima di detto valore.

Per "giorno di mercato aperto" si intende un giorno in cui è previsto che lo Sponsor debba procedere con il calcolo e la pubblicazione del valore dell'Indice ed il Mercato Derivato relativo a tale Indice debba, secondo il proprio calendario, essere regolarmente aperto e funzionante e ciò anche laddove tale Mercato Derivato dovesse, secondo il proprio calendario, chiudere prima dell'orario previsto di chiusura delle negoziazioni regolari (senza considerare eventuali operatività cd. "after hours" o similari).

Per "evento di turbativa" si intende, con riferimento ad un qualsiasi giorno di mercato aperto, l'accertamento da parte dell'Agente di Calcolo, secondo il proprio ragionevole giudizio ed operando in buona fede, del verificarsi a tale data di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- l'imposizione, da parte delle competenti autorità di mercato, nel periodo di un'ora antecedente l'orario di chiusura delle relative Borse o del relativo Mercato Derivato, di una sospensione o di una limitazione nelle relative Borse o Mercato Derivato, quanto alle contrattazioni, su titoli azionari compresi nell'Indice che ne rappresentino almeno il 20%, purché ritenuta rilevante dall'Agente di calcolo, ovvero sugli strumenti finanziari derivati relativi all'Indice;
- il verificarsi nel periodo di un'ora antecedente l'orario di chiusura delle relative Borse o del relativo Mercato Derivato di un qualsiasi evento che abbia impedito o significativamente limitato le negoziazioni o che abbia costituito impedimento ad una congrua valutazione (anche a giudizio dell'Agente di Calcolo) su tali Borse o Mercato Derivato su titoli azionari compresi nell'Indice che ne rappresentino almeno il 20%, purché ritenuta rilevante dall'Agente di calcolo, ovvero sugli strumenti finanziari derivati relativi all'Indice;
- la chiusura delle relative Borse o del relativo Mercato Derivato prima dell'orario previsto di chiusura, salvo che tale chiusura anticipata rispetto all'orario previsto sia stata comunicata con almeno un'ora di anticipo rispetto alla chiusura anticipata e comunque con almeno un'ora di anticipo rispetto al tempo limite per l'immissione nelle relative Borse o Mercato Derivato di proposte di negoziazione con esecuzione all'orario previsto di chiusura e riguardi titoli azionari compresi nell'Indice che ne rappresentino almeno il 20%, purché ritenuta rilevante dall'Agente di calcolo, ovvero strumenti finanziari derivati relativi all'Indice;
- la mancata pubblicazione da parte dello Sponsor del valore dell'Indice;
- la mancata apertura del relativo Mercato Derivato per le regolari negoziazioni in un giorno di mercato aperto.

Si precisa che con il termine Borsa si intende il principale mercato di quotazione di ogni titolo che compone l'Indice stesso, così come determinato dall'Agente di calcolo; con il termine Mercato Derivato si intende ogni mercato in cui siano scambiati opzioni o futures su quell'Indice.

Si precisa infine che, nel caso in cui si verifichino "eventi straordinari" sull'Indice (quali ad esempio la sostituzione o la cessazione di pubblicazione), l'Agente di Calcolo effettuerà gli interventi necessari per ridurre, per quanto possibile, l'impatto di tale evento straordinario sulle caratteristiche del contratto derivato.



Per “evento straordinario” si intende qualsiasi evento che produca:

- la modifica del soggetto responsabile per il calcolo dell’indice e/o la metodologia di calcolo dello stesso;
- la sostituzione o cancellazione dell’indice;
- qualsiasi evento tale da determinare una discontinuità nei valori dell’indice, indipendente dalle condizioni di mercato.

A titolo di esempio, si riportano i possibili interventi dell’Agente di Calcolo al verificarsi di alcuni di tali eventi straordinari:

- Nel caso in cui il soggetto responsabile per il calcolo e la diffusione dell’indice dovesse essere sostituito con altro soggetto approvato da parte dell’Agente di Calcolo, si continuerà a considerare l’indice così come calcolato e pubblicato dal nuovo soggetto.
- Nel caso in cui il soggetto responsabile per il calcolo e la diffusione dell’indice ne modificasse la metodologia di calcolo (l’“Indice Modificato”) ovvero sostituisse l’indice con altro indice (l’“Indice Sostituito”), l’Agente di Calcolo procederà in base ai criteri seguenti:
 - nel caso in cui nella valutazione dell’Agente di Calcolo l’Indice Modificato o, a seconda dei casi, l’Indice Sostituito, abbia caratteristiche analoghe all’indice originario, l’indice sarà sostituito dall’Indice Modificato o, a seconda dei casi, dall’Indice Sostituito (in caso di discontinuità nei valori dell’indice prima e dopo la modifica o la sostituzione, sarà richiesta l’applicazione di opportuno coefficiente di raccordo);
 - nel caso in cui nella valutazione dell’Agente di Calcolo, l’Indice Modificato o a seconda dei casi l’Indice Sostituito, abbia caratteristiche sostanzialmente diverse dall’indice originario, l’indice sarà sostituito con altro indice, anche calcolato da un diverso soggetto, le cui caratteristiche siano nella valutazione dell’Agente di Calcolo idonee a costituire il sottostante del contratto derivato. Nell’eventualità che l’Agente di Calcolo abbia accertato la non disponibilità di un tale indice, lo stesso procederà secondo le modalità di cui al punto seguente.
- Nel caso in cui il soggetto responsabile per il calcolo e la diffusione dell’indice cancelli permanentemente l’indice, senza che esista un Indice Modificato, e l’Agente di Calcolo abbia accertato che non esista altro indice le cui caratteristiche siano idonee a costituire il sottostante del contratto derivato, in tal caso:
 - l’Agente di Calcolo selezionerà la data (“Data di Sostituzione”) a partire dalla quale avverrà la sostituzione dell’indice con un “Indice Alternativo”, intendendosi per tale “Indice Alternativo” un indice che sia rappresentativo (i) del medesimo settore economico e geografico (a seconda dei casi) e (ii) nei limiti del possibile, di un paniere di azioni che, a partire dalla Data di Sostituzione, replichi composizione, formula e metodologia in atto alla data di cessazione dell’indice e nel cui ambito il peso di ogni azione sia equivalente al peso che la medesima aveva nell’indice alla Data di Sostituzione;
 - l’Indice alternativo sostituirà l’indice a partire dalla Data di Sostituzione;
 - con effetto dalla Data di Sostituzione, qualsiasi riferimento all’indice dovrà intendersi come riferito all’Indice Alternativo;
 - l’Agente per il Calcolo apporterà, per ogni singola variabile riferita alle azioni che compongono l’Indice Alternativo, gli opportuni aggiustamenti che riterrà corretti a sua insindacabile discrezione.